

**Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» - 21° aggiornamento.**

Con il presente aggiornamento è prevista la partecipazione alla Centrale dei rischi (CR) degli acquirenti di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lettera e) del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) che si avvalgono, per la gestione di crediti, di intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, vale a dire:

- banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del T.U.B.;
- intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.;
- gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'art. 114.5 T.U.B.<sup>1</sup>

Tale previsione attua quanto stabilito dall'art. 114.3, co. 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.)<sup>2</sup> di recepimento della Secondary Market Directive (Direttiva UE 2021/2167, c.d. SMD).

È prevista, inoltre, la partecipazione alla CR dei gestori di crediti in sofferenza, di cui all'art. 114.1, comma 1, lettera c) T.U.B., quando essi acquistano in proprio crediti in sofferenza.

Gli acquirenti di crediti in sofferenza possono chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cessione nel caso in cui nessuno dei crediti fosse segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto.

L'obbligo segnaletico per i nuovi partecipanti decorre a partire dalla data contabile di giugno 2025, da segnalare entro il 25 luglio 2025.

Il testo del presente aggiornamento è disponibile sul sito *internet* della Banca d'Italia; tale pubblicazione assume valore legale ai sensi dell'art. 32, co. 1, della legge n. 69/2009. L'aggiornamento sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il medesimo giorno.

---

<sup>1</sup>I gestori di crediti in sofferenza possono effettuare le segnalazioni per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza presso la CR, senza necessità di avvalersi di banche o di intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.

<sup>2</sup>L'art. 114.3, co. 7 T.U.B. dispone: "7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5".